

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3239

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato

Seduta del 21 luglio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 24 settembre 1954 la Camera, nel deliberare la ratifica dei decreti emanati durante il periodo della Costituente stralcio, tra gli altri, i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, concernenti modificazioni all'ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato.

La Commissione speciale di ratifica dei decreti legislativi, interpretando, alla stregua degli interventi nella discussione, il voto negativo espresso dalla Camera, ritenne opportuno proporre un nuovo testo di legge inteso a dare organicità alla materia e ad assicurare le condizioni normative che «meglio potessero consentire la ripresa dell'Istituto ed il pieno sviluppo delle sue possibilità produttive».

Il progetto, che fu presentato all'approvazione della Camera il 3 dicembre 1955, venne approvato nello scorcio del 1956, ma non poté essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento anticipato del Senato.

La decadenza del progetto di legge predetto induce ora il Governo a sottoporre alla Camera l'unito testo che riproduce sostanzialmente quello predisposto dalla Commissione con la introduzione di qualche variante giustificata dal fatto che l'Istituto, attesa la sua funzione, viene a trovarsi in una particolare posizione nei confronti dell'Amministrazione del tesoro e con l'aggiunta di un

piano normativo diretto a consentire il completo rinnovamento delle attrezzature immobiliari nonché la modernizzazione di parte del macchinario e degli impianti.

* * *

Appare opportuno porre in rilievo che negli esercizi successivi alla presentazione del sopraricordato progetto di legge, e cioè dal 1955 ad oggi, la situazione dell'Istituto è notevolmente migliorata in ogni settore ed in particolare per quanto riguarda la produzione che è stata aumentata notevolmente contenendo i costi tanto che le tariffe dei prezzi di fornitura dello Stato sono state ridotte per l'esercizio 1958-59 di complessivi 840 milioni, e per l'esercizio finanziario 1959-60 di 980 milioni. Nonostante tale riduzione, la perdita dei vari esercizi, che alla fine del 1955-56 era di 1.324 milioni, è oggi eliminata, mentre cospicue aliquote sono state destinate al rinnovo degli impianti e dei macchinari e agli ammortamenti e accantonamenti.

In particolare la produzione complessiva è aumentata da lire 18 miliardi e 325 milioni nel 1955-56 a 22 miliardi circa nell'esercizio 1959-60.

La situazione numerica del personale che, soprattutto a Foggia, eccede tuttora le necessità dell'Istituto con gravi ripercussioni sul costo dei prodotti, si è ridotta da n. 6.453 unità

del 1956 alle odierne 5.800 unità, grazie ad una serie di sfollamenti volontari, nonché alle cessazioni dal servizio per età o malattia. La riduzione effettiva degli organici ha in realtà superato le 800 unità, ma l'Istituto ha dovuto procedere a qualche nuova assunzione, effettuata attraverso rigorosi concorsi, per coprire posti scoperti e creare i presupposti del rimpiazzo degli elementi che nel tempo cesseranno dal servizio.

* * *

Di fronte alla dibattuta opportunità di un Istituto di Stato che provveda alle forniture tipografiche e cartarie per tutta la pubblica Amministrazione, rimane la considerazione che lo Stato non può rinunciare a servizi di un proprio organo, in ben definita posizione di dipendenza, per quanto riguarda il delicatissimo settore delle carte-valori e francobolli e la pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato, nonché la edizione di opere di alto interesse culturale ed artistico.

Si aggiunga che, nonostante ogni sforzo rivolto a prevedere tempestivamente le esigenze grafiche e cartarie dello Stato e a programmare organici rifornimenti, si determinano continuamente improvvise ed inattese insorgenze derivanti da fatti politici e legislativi (come anche dalla stessa vastità e complessità delle esigenze delle amministrazioni statali) le quali rendono opportuna l'esistenza di uno stabilimento specifico, la cui attività possa adattarsi a tali particolari esigenze.

Si ricorda al riguardo che organismi analoghi all'Istituto poligrafico dello Stato, anche se talvolta diversamente specializzati o regolati, esistono in Inghilterra, in Germania occidentale, in Francia, in Austria, in Olanda ed in Spagna.

Si è detto più sopra che l'Istituto deve trovarsi in una ben definita posizione di dipendenza rispetto allo Stato, dovendo la sua autonomia essere ovviamente limitata e controllata, per impedire disfunzioni che, in uno strumento così delicato, potrebbero compromettere fondamentali interessi dello Stato.

Va ricordato in proposito che il regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, poneva l'Officina governativa per la fabbricazione delle carte-valori alle « dipendenze del Provveditorato generale dello Stato ». Nei successivi decreti legislativi del 1947 era, anzi, disposto che l'Officina carte valori era praticamente staccata dall'Istituto e dal suo bilancio, e costituita in gestione autonoma statale.

Pur rinunciando, in vista della opportunità di consolidare l'unità dell'Istituto, a tale impostazione, nel nuovo testo si è ritenuto necessario sottolineare la dipendenza dell'Istituto dal Ministero del tesoro, al quale, in base all'articolo 17, dovrebbero essere sottoposte, per l'approvazione, le delibere del Consiglio di amministrazione concernenti le materie più importanti.

Nell'intento, inoltre, di conferire all'Istituto una amministrazione per quanto più possibile spedita si è soppresso il Comitato speciale delle carte-valori, attribuendone i compiti al Comitato esecutivo.

* * *

Sono state introdotte nello schema norme veramente costruttive, intese a rinnovare completamente l'Istituto e le sue strutture immobiliari e tecnico-produttive.

Oggi le attrezzature immobiliari destinate alla stampa ed ai servizi amministrativi sono costituite dal grande fabbricato di Piazza Verdi che occupa, con i cortili, un'area di circa 15.000 metri quadrati e dal fabbricato a un piano di via Gino Capponi che occupa un'area di circa 13.000 metri quadrati.

Entrambi gli edifici sono di proprietà demaniale.

In Piazza Verdi hanno sede la Direzione generale e numerosi uffici dipendenti, l'Ispettorato carte valori e gli uffici di controllo, l'Officina carte valori, la Stamperia d'arte, una minore parte della Stamperia di Stato, varie Officine accessorie, nonché la Libreria dello Stato.

In via Gino Capponi ha sede la maggior parte della Stamperia di Stato.

Il fabbricato di piazza Verdi, progettato anteriormente alla prima guerra mondiale, quale sede di una magistratura dello Stato, e costruito nello stile dell'epoca, con locali altissimi, enormi saloni, corridoi ampi ed interminabili, non risponde assolutamente alle esigenze di un'industria razionale e moderna. Basti considerare che l'edificio, il quale ha sei piani verso la facciata e sette sugli altri lati, comprende ben 551 locali, l'altezza media degli ambienti e dei corridoi supera i 5 metri e la lunghezza complessiva di questi ultimi supera i 2 chilometri e mezzo.

Da tale situazione derivano gravi inconvenienti, principali, tra i quali, il dispendio di mezzi materiali e di lavoro e la impossibilità di controlli tempestivi ed efficienti, particolarmente necessari in uno stabilimento che produce gran parte dei valori dello Stato.

Anche lo stabilimento di via Gino Capponi, ereditato nel 1924 dal precedente « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato » — pur essendo ad un solo piano ed avendo, pertanto, una impostazione più razionale — appare oggi non idoneo sia per il fatto della separazione dall'altro ramo della stamperia di Stato rimasto in Piazza Verdi, sia per l'arretratezza degli impianti e delle attrezzature accessorie, sia soprattutto per la sua ristrettezza.

I calcoli di massima a suo tempo effettuati in ordine alle conseguenze della inadeguatezza delle strutture immobiliari, misero in rilievo, solo per queste cause, perdite di rilevantissima entità.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario, disposti nell'agosto 1956, ebbero appunto lo scopo — oltre che di avviare, attraverso energetici provvedimenti e rigorosi criteri, il risanamento del bilancio — di realizzare la « radicale trasformazione delle strutture tecnico-produttive dell'Istituto, imprimendo alla gestione un andamento sostanzialmente preordinato alle accennate esigenze ».

La gestione commissariale eseguì approfonditi studi tenendo presente quanto di meglio si è fatto in materia nelle analoghe industrie nazionali ed estere, e, nei previsti termini, presentò un complesso progetto, che prevede la costruzione, sopra un'area da designarsi, di due gruppi di fabbricati, l'uno destinato all'Officina carta valori, e l'altro alla Stamperia di Stato e alle altre lavorazioni dell'Istituto, collegati entrambi da un edificio minore, destinato alla Direzione generale, ad uffici amministrativi e alla libreria di Stato.

Il fabbisogno finanziario previsto dal progetto, per l'acquisto dell'area e per le nuove costruzioni, è di circa lire 6 miliardi, incluse le spese per il trasferimento degli impianti e dei macchinari. A tale cifra sono da aggiungere le spese per il rinnovo parziale dei macchinari per circa lire un miliardo.

Poiché l'Istituto non si trovava nelle condizioni di realizzare un'opera così imponente con i propri mezzi, né di impegnarne la esecuzione con atti preliminari come l'acquisto di aree, ecc., venne a suo tempo prospettato allo Stato il problema del finanziamento che, peraltro, non poté essere affrontato, anche perché appariva opportuno attendere l'esito del progetto di legge allora in discussione al Parlamento.

Essendosi molto migliorata la situazione del bilancio, per cui si può fondatamente ritenere che l'Istituto potrà far fronte a parte

degli impegni previsti dalla divisata trasformazione immobiliare, si è all'uopo previsto un apposito finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale concederebbe mutui trentacinquennali nelle forme consuete, la cui realizzazione verrebbe posta sotto il diretto controllo del Provveditorato generale dello Stato.

Allo scopo, peraltro, di alleviare gli oneri a carico dell'Istituto, con il presente provvedimento, riprendendo le disposizioni contenute nel precedente progetto, si è prevista l'assegnazione in proprietà all'Istituto Poligrafico degli edifici di piazza Verdi e di via Gino Capponi che, peraltro, appena resi disponibili per il trasferimento nei nuovi locali, verrebbero ceduti alla Cassa depositi e prestiti a scomputo parziale del finanziamento concesso (allo stato attuale il complesso degli edifici è valutato intorno ai 4 miliardi di lire).

In sostanza l'operazione prospettata consentirebbe all'Istituto di sistemarsi entro un periodo relativamente breve (circa 3 anni dall'inizio delle costruzioni) in una sede perfettamente organica, ed idonea industrialmente alle sue funzioni, che permetterebbe la massima razionalità delle lavorazioni e dell'amministrazione, con notevole risparmio di costi, eliminazione di duplicati e dispersioni, unificazione e semplificazione di procedimenti tecnici ed amministrativi, e miglioramento qualitativo della produzione.

L'attuazione di tale programma determinerebbe successivamente una forte riduzione dei prezzi di fornitura, e farebbe dell'Istituto, che oggi è il più grande e polimorfo degli stabilimenti del genere in Europa, uno dei più moderni e efficienti stabilimenti grafici esistenti.

Con l'occasione si è prevista la possibilità di finanziare, nell'ordine di circa un miliardo di lire, l'ammodernamento, già in sviluppo, della cartiera di Foggia alla quale verrebbero ceduti i terreni demaniali in uso.

Naturalmente non è possibile fare oggi calcoli precisi circa le economie realizzabili, ma si ritiene di poter affermare, sin d'ora, che esse consentirebbero — oltre che di far fronte agli impegni derivanti dai mutui e dalle esigenze di ammortamento dei nuovi macchinari — di realizzare una ulteriore riduzione delle tariffe e consentire, pertanto, all'Istituto non solo di essere l'organo che offre le necessarie garanzie per la stampa dei valori e degli atti dello Stato, ma anche di praticare prezzi vantaggiosi per l'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti medesimi, i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, non sono ratificati.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, che ne controlla la gestione.

ART. 3.

L'Istituto poligrafico dello Stato è un complesso unitario articolato nelle seguenti quattro sezioni di produzione:

1°) sezione cartaria, per la fabbricazione della cellulosa e della carta necessaria per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

2°) sezione grafico-cartotecnica, per la fornitura degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici necessari per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;

3°) sezione libreria di Stato, per l'amministrazione, la stampa, la vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica, per la gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita, per la esecuzione delle opere aventi speciale carattere artistico, letterario, scientifico e in genere culturale, autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799. Nulla è innovato alle attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, nonché la stampa e la distribuzione degli atti di Governo;

4°) sezione carte-valori, per la fabbricazione dei titoli rappresentativi di debito dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte-valori o rappresentative di valori e di quelli affini e similari per l'intero fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

ART. 4.

L'Istituto può, altresì, provvedere:

1°) con la sezione cartaria, a forniture di carta e cellulosa per Enti pubblici, aziende autonome di Stato e privati italiani e stranieri;

2°) con la sezione grafico-cartotecnica, a lavorazione per Enti pubblici, aziende autonome dello Stato e privati, italiani e stranieri;

3°) con la sezione Libreria di Stato, alla pubblicazione, per conto di Enti e privati, di opere aventi carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale;

4°) con la sezione carte-valori, alla fabbricazione di carte-valori per conto di Enti e privati italiani e stranieri.

I lavori di cui ai numeri 3°) e 4°) del presente articolo non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del tesoro-Provveditorato generale dello Stato.

ART. 5.

In caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti di Enti o di privati, l'esecuzione delle forniture, fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta Ufficiale*, alla raccolta delle leggi e decreti e alla stampa delle carte-valori.

ART. 6.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione per conto dello Stato della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori dello Stato, nonché su tutte le produzioni e consegne dell'Istituto poligrafico dello Stato attinenti alle forniture statali.

Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca che venissero commessi all'Istituto poligrafico dello Stato.

Le amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di carattere ordinario e tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

ART. 7.

I pagamenti all'Istituto in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistano stanziamenti di bilancio, sono effettuati entro il limite di nove decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tali pagamenti sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, e sono eseguiti in quattro rate trimestrali eguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è richiesto, alla fine di ogni esercizio, esibendo apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, può, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, il pagamento a saldo del maggiore importo delle forniture effettuate in base a rendiconto da prodursi con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 8.

I pagamenti all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato, sono effettuati entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento e sono disposti con decreto del Ministro per il tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto pri-

ma dell'inizio delle lavorazioni per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del terzo comma del precedente articolo 7.

ART. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

ART. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1°) il Presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il Collegio dei revisori.

ART. 11.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

Il presidente dell'Istituto riferisce trimestralmente al Ministro per il tesoro.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, da dodici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- a) il Presidente;
- b) un funzionario della Direzione generale del tesoro;
- c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- d) un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;
- e) un funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
- f) un funzionario del Ministero delle finanze:

g) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

h) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

i) due membri particolarmente competenti in materie tecnico-amministrative, che non gestiscano in proprio né siano interessati in aziende grafiche o cartarie;

l) tre dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato, dei quali due della categoria grafica — di cui uno impiegato ed uno operaio — ed uno della categoria cartaria scelti dal Ministro per il tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nelle terne di una medesima organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri del medesimo è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

I funzionari di cui alla lettera b) c) d) e) f) g) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

ART. 13.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai consiglieri, rappresentanti, rispettivamente, il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del Tesoro, e da due consiglieri scelti dal Consiglio d'amministrazione, uno tra quelli di cui alla lettera i) e uno tra quelli di cui alla lettera l) del precedente articolo 12.

Quando siano in discussione questioni che attengano direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipa, a titolo consultivo, alle deliberazioni del comitato esecutivo, il rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione della categoria alla quale si riferiscono i problemi in discussione, qualora non faccia già parte del comitato stesso.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del comitato esecutivo.

ART. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e equiparata, appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro.

ART. 15.

Le attribuzioni dei singoli organi dell'Istituto sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 16.

Il Direttore generale dell'Istituto poligrafico dello Stato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e partecipa, con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 17.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti il bilancio annuale, le norme per l'ordinamento interno, il regolamento del personale, l'acquisto e la cessione di immobili e le ipoteche su immobili di proprietà sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

ART. 18.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

ART. 19.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, avuto riguardo alle normali condizioni di mercato, da una commissione costituita, presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro e composta:

1°) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato che la presiede;

2°) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

3°) da uno dei membri previsti dalla lettera i) del precedente articolo 12 designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

ART. 20.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, sono ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale designato quale ufficiale rogante con decreto del Ministro per il tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la firma nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 21.

L'Avvocatura generale dello Stato assume la difesa e la rappresentanza dell'Istituto avanti qualsiasi giurisdizione e presta, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli organi dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari delle vendite delle pubblicazioni.

ART. 22.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

ART. 23.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto poligrafico dello Stato mutui fino all'ammontare di lire 8.000.000.000, da destinare alla realizzazione di un nuovo complesso immobiliare comprendente la direzione dell'Istituto stesso e lo stabilimento per la stampa, nonché

all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-produttive, comprese quelle della cartiera di Foggia.

Le domande di somministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base di piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni ed ha inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente somministrato, aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate.

ART. 24.

L'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo 23 è garantito dallo Stato per capitale ed interessi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare, con propri decreti, la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma per capitali ed interessi.

Qualora l'Istituto poligrafico dello Stato non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale da parte della Cassa depositi e prestiti, provvede ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato.

ART. 25.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma conferiti in uso all'Istituto poligrafico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, nonché i fabbricati, i terreni e le installazioni di proprietà demaniale attualmente in uso alla cartiera di Foggia, entrano a far parte del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

I crediti vantati dallo Stato per interessi e canoni ad esso dovuti ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono pure portati in aumento del fondo di dotazione dell'Istituto.

ART. 26.

Non appena realizzato il trasferimento nel nuovo complesso immobiliare, i fabbricati ed i terreni di Roma, considerati al terzo comma del precedente articolo 25, saranno dall'Istituto ceduti alla Cassa depositi e prestiti a scomputo dei mutui di cui all'articolo 23, sulla base del valore attribuito al momento della cessione da apposita stima del competente ufficio tecnico erariale.

La eventuale eccedenza del valore di stima sull'importo del finanziamento è versata dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato e portata in detrazione del fondo di dotazione dell'Istituto.

Nessuna imposta o tassa, contributo, diritto e emolumento a favore dello Stato o di Enti locali farà carico all'Istituto poligrafico dello Stato per effetto degli atti e contratti posti in essere per l'esecuzione degli articoli 23, 24, 25 e del presente articolo.

ART. 27.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello previsto dai contratti collettivi delle categorie grafiche e cartarie, con le integrazioni deliberate dall'Istituto medesimo.

Le condizioni di miglior favore in atto, qualora non siano comprese nel comma precedente, sono conservate a titolo personale.

ART. 28.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre

all'approvazione del Ministro per il tesoro il bilancio della gestione chiuso il 30 giugno precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario di fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 275, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

ART. 29.

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro le norme disciplinanti l'ordinamento interno dell'Istituto e il regolamento relativo allo stato giuridico del personale.

ART. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.